



**ISTITUTO COMPRENSIVO
“Severino Fabriani”
SPILAMBERTO (MO)**

Scuola dell’Infanzia “Don Bondi” Spilamberto - Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” S .Vito
Scuola Primaria “G. Marconi” Spilamberto - Scuola Primaria “C. Trenti” S.Vito



Scuola Secondaria di 1° grado “S. Fabriani” Spilamberto
Viale Marconi, 6 – 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it

Informazione alle dipendenti

Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

La informo che il D.Lgs. 26/03/01 n. 151 oltre a confermare il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai lavori pericolosi, amplia il campo di applicazione dei divieti stessi previa apposita valutazione dei rischi specifici. Tale valutazione può essere consultata presso:

- ◆ il Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico Ludovico Terranera

E' necessario che ogni lavoratrice gestante comunichi il proprio stato di gravidanza al proprio Datore di Lavoro e al proprio Dirigente affinché il Datore di Lavoro/Dirigente stesso, d'intesa con il Medico Competente, valuti il caso per verificare se sussistono rischi (esposizione ad agenti, condizioni o processi di lavoro nocivi) per la sicurezza e la salute della lavoratrice stessa ed adotti i provvedimenti di tutela conseguenti.

Si segnala inoltre che l'art. 14 del D.Lgs. 26/03/01 n. 151 prevede che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto **hanno diritto a permessi retribuiti** per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici devono presentare apposita istanza al Datore di Lavoro e per conoscenza al Responsabile della U.O. Gestione del Personale e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro.

Flessibilità del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro

Si informano le S.S.L.L. che la Legge 8/03/2000 n.53, ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà **presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità** corredata delle certificazioni:

- ◆ del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato
- ◆ del medico competente

che tale opzione non rechi pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

Le certificazioni dovranno essere acquisite nel **corso del settimo mese di gravidanza**.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Datore di Lavoro.